




La disciplina sui Servizi Pubblici Locali, le competenze, i centri decisionali

Approfondimento Regionale Emilia Romagna



I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (1/8)

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante «*Norme di organizzazione territoriale relative ai servizi pubblici locali relativi all'ambiente*» (poi modificata dalle leggi regionali n. 19/2012 e n. 15/2016)



Attua la delega del legislatore nazionale alle Regioni di attribuire con propria legge le funzioni delle AATO soppresse del D.lgs. 152/2006 nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (articolo 2, co. 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191):

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (2/8)

Il principio sotteso all'organizzazione del governo del servizio rifiuti nella l.r. 23/2011:

art. 1, comma 4

*«La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a **minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire** nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 179 D.lgs. 152/2006»*



Il medesimo principio si trova alla base della l.r. **5/10/2015, n. 16** recante *«Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (sul tributo speciale per il deposito in discarica)»*

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (3/8)

La definizione dell'ambito territoriale ottimale e l'Autorità unica

- ❖ Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'**intero territorio regionale** costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 3).
- ❖ Dal 1° gennaio 2012 è istituita la «**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**» (denominata «Agenzia» o ATERSIR) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 4, commi 1 e 2)

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (4/8)

I due livelli dell'organizzazione territoriale dell'Agenzia

A) Livello centrale: Consiglio d'Ambito (siedono 9 rappresentanti eletti dai consigli locali). Le relative competenze sono esercitate a livello d'ambito ottimale (= regionale)

B) Livello locale: Consigli locali (composti dai comuni della Provincia). Le relative competenze sono svolte a livello provinciale.



La finalità della doppia articolazione: *«Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale»* (art. 4, co. 4).

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (5/8)

Le competenze del Consiglio d'Ambito (art. 7, comma 5)

- a) approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) definizione ed approvazione dei costi totali del servizio;
- c) approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
- d) approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- e) gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
- f) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- g) definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
- h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (6/8)

Le competenze del Consiglio d'Ambito (art. 7, comma 5)

- i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
- j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (7/8)

Le competenze dei Consigli locali (art. 8, co. 6)

- a) l'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
- b) la proposta al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- c) l'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida vincolanti del Consiglio d'Ambito;
- d) la definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida vincolanti del Consiglio d'Ambito;
- e) il controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Emilia Romagna (8/8)

I bacini di affidamento (art. 13, comma 4)

Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione.



Nell'art. 3-bis del DL 138/2011 ambiti e bacini (ottimali) sono sinonimi, nella legge regionale assumono significati diversi.

La legge regionale 16/2015 sull'economia circolare (1/3)

E' una legge di iniziativa popolare, si ispira ma non recepisce in modo integrale la strategia Zero Waste. Gli obiettivi minimi al 2020 posti dalla nuova legge:

- 1. Riduzione della produzione procapite del rifiuto urbano residuo del 20%-25%;**
- 2. Raccolta differenziata al 73%;**
- 3. 70% di recupero di materia.**

La legge regionale 16/2015 sull'economia circolare (2/3)

Gli strumenti principali previsti dalla legge 16/2015:

1. Presa di coscienza collettiva per una gestione sostenibile;
2. Raccolta domiciliare;
3. Separazione del flusso dell'umido;
4. Riciclare le frazioni secche;
5. Riparare e riutilizzare;
6. Tariffa puntuale;
7. Buone pratiche locali di riduzione;
8. La ricerca sul rifiuto residuo per individuare errori (e ridurlo)
9. La riprogettazione dei beni;
10. Fuori dall'incenerimento, trattamento del rifiuto residuo e discariche pubbliche.

La legge regionale 16/2015 sull'economia circolare (3/3)

Il **fondo incentivante**: ammonta a circa 10 milioni derivanti per la maggior parte da un incremento del costo di smaltimento. Viene destinato:

- per il 50% per premiare comuni virtuosi che minimizzano i rifiuti non riciclati;
- per il 50% per la trasformazione dei sistemi di gestione verso modalità che garantiscono la minimizzazione dei rifiuti non riciclati.

Come si alimenta il fondo incentivante:

- tutti i comuni contribuiscono al fondo pagando 5% in più per lo smaltimento dei rifiuti non riciclati leva economica disincentivante
- i comuni sotto il 70% di rifiuti non inviati a riciclaggio rispetto alla media ottengono un incentivo progressivo ad abitante equivalente. leva economica incentivante



Grazie per l'attenzione



Presentazione a cura di:
Monica Bettiol
Franco Bonesso

Responsabile di progetto Ing. Paolo Azzurro